

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 105/08/2011**

**FATTO E DIRITTO**

Con la sentenza sopra indicata la Commissione Tributaria Provinciale, in accoglimento del ricorso della società contribuente, annullava l'avviso di rettifica e liquidazione relativo alle imposte e sanzioni conseguenti ad atto di compravendita di un terreno sito in Monza.

La Commissione rilevava il carattere esclusivamente aleatorio e sintetico del metodo utilizzato dall'Ufficio, atteso che nell'atto impugnato non vi era alcuna considerazione delle caratteristiche commerciali/edificatorie dell'area oggetto della cessione, in particolare della circostanza che su un totale di 2600 mq. ben 1495,31 mq. erano destinati a verde pubblico.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate chiedendo, per i motivi di seguito esaminati, la riforma della sentenza impugnata e che fosse quindi riconosciuta la legittimità dell'operato dell'Ufficio stesso.

Si è costituita in giudizio la controparte, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di I grado.

Osserva questa Commissione che l'appello appare infondato e va rigettato.

Va detto in proposito che nell'atto di impugnazione in esame ci si sofferma in particolare sulla fase, successiva alla notifica dell'atto impositivo in discussione, durante la quale si era giunti alla predisposizione di un atto di accertamento con adesione nel quale si era tenuto conto sia della perizia esibita dalla controparte sia della vocazione a verde pubblico della maggior quota delle aree in questione.

L'appellante faceva pertanto rilevare che la predisposizione del suddetto atto di accertamento con adesione, non perfezionato solo dalla mancata sottoscrizione, da parte della contribuente, del verbale finale, sarebbe indicativo della accettazione degli importi rideterminati dal funzionario istruttore, di cui si chiede la conferma. Da quanto sopra esposto risulta evidente che, rispetto alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alle carenze dell'avviso di rettifica che hanno portato al suo annullamento, poco si dice da parte dell'appellante; che anzi conferma la validità di tali argomentazioni allorchè fa riferimento alle successive diverse valutazioni operate dallo stesso Ufficio proprio in considerazione degli elementi indicati dalla controparte. E' appena il caso di rilevare, da ultimo, che la richiesta di confermare gli importi risultanti dal tentativo di accertamento con adesione di cui si è parlato è inammissibile trattandosi di una domanda formulata in modo del tutto irrituale e chiaramente ultra petitem.

Alla stregua di quanto detto si perviene alla conferma della sentenza impugnata.

Le spese si intendono compensate, in considerazione della natura complessa delle questioni, in fatto e in diritto, trattate.

**P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di I grado.

Spese compensate.